

Il Libro VI e la protezione penale del minore

Matteo Visioli

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sistematizzazione della normativa vigente. – 3. La collocazione redazionale. – 4. La tipizzazione del delitto. – 5. Membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, e alcuni altri fedeli. – 6. Alcune questioni aperte. – 7. Conclusione.

1. Introduzione

Il contributo prende le mosse da due constatazioni di carattere generale.

In primo luogo va evidenziata la crescente e molteplice attenzione della Chiesa negli ultimi decenni nei confronti dei minori di età, della loro protezione. Tale attenzione, già presente nel codice latino, si è svegliata timidamente e tra molti indugi in ambito anglofono (specialmente Irlanda e USA) negli anni Novanta, e si è sviluppata, come spesso accade nelle dinamiche che coinvolgono diversi ambiti del vivere sociale, grazie a una presa di coscienza sempre più lucida e libera da timori. Fino a quando il problema non emerge all'evidenza, la conseguente attenzione resta in sordina. Ma quando si impone, talvolta in modo violento, la reazione è quella di una positiva azione per capire il fenomeno, arginarlo, incoraggiare vie di soluzione. Così è accaduto e sta accadendo con i minori di età e la loro protezione¹.

¹ «Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava» (FRANCESCO, «Discorso conclusivo», in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa [Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019]*, Città del Vaticano 2019, p. 155). Su quanto i pontefici degli ultimi 20 anni hanno detto in proposito cfr. FRANCESCO – BENEDETTO XVI, *Non fate male*

In secondo luogo occorre notare come tra le azioni maggiormente attuate dalla Chiesa – se efficaci o meno non sta a noi giudicare – vi sia quella giuridica canonica, ovvero quella normazione di carattere preventivo e penale che intende porre in atto azioni virtuose e sanzionare quegli atti gravemente lesivi della integrità fisica e morale, spirituale e psico-affettiva del minore, che assumono rilievo penale integrando fattispecie delittuose. In premessa occorre essere consapevoli che la via penale canonica è solo una delle azioni che la Chiesa può porre in essere. Anche se su di essa vengono riposte aspettative alte, non può essere l'unica. Così ricordava papa Francesco alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede nel gennaio 2022 in riferimento all'azione giudiziaria: «Questa, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo ed emendare il reo»².

La recente promulgazione del Libro VI del Codice di diritto canonico³ si pone in questa linea, presentando tra le principali novità un diverso e più maturo inquadramento della protezione penale del minore. Già il previgente can. 1395 trattava questa fattispecie giuridica, ma il novellato canone sviluppa la questione, acquisendo l'esperienza giuridica degli ultimi decenni con i suoi adeguamenti normativi.

Rimandando per maggiore approfondimento ad altri studi recenti⁴,

a uno solo di questi piccoli. La voce di Pietro contro la pedofilia, Siena 2019. La serie di interventi dei pontefici in materia è archiviata in modo sistematico nella apposita sezione del sito [www.vatican.va](https://www.vatican.va/resources/index_it.htm) (https://www.vatican.va/resources/index_it.htm).

² FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 21 gennaio 2022, *L'Osservatore Romano*, 21 gennaio 2022, p. 8.

³ FRANCESCO, *costituzione apostolica Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 2.

⁴ Questo contributo riprende sostanzialmente le considerazioni contenute in M. VISIOLI, «La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del CIC», in *Periodica de re canonica* 110/4 (2021), pp. 597-626. Cfr. anche ID., *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Milano 2021, pp. 227-251; ID., «Dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona: considerazioni sul libro VI del Codice di diritto canonico», in M. D'ARIENZO, M. FERRANTE, F. DI PALMA (edd.), «Diritto penale canonico e diritto penale statale: due ordinamenti a confronto alla luce della recente riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico», *Diritto e religioni*, Quaderno Monografico n. 3, Supplemento Rivista, 1 (2023), pp. 159-17; ID., *I minori nel diritto della Chiesa. Questioni scelte*, in AA.VV., *La tutela del minore e della persona vulnerabile*, Città del Vaticano 2022, pp. 13-30; D.G. ASTIGUETA, «Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale», in *Periodica de re canonica* 110/3 (2021), pp. 351-384; G. COMOTTI, «Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i limiti imponibili alla tutela dei segreti nel diritto canonico», in *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021), pp. 443-474; ID., «Informazione, riservatezza e

ci limitiamo in questa sede a mettere a fuoco sinteticamente cinque elementi di interesse del canonista che la nuova normativa codiciale latina può suscitare in ordine alla protezione del minore:

- riordino della normativa vigente
- la collocazione redazionale
- la tipizzazione del delitto
- membri di istituti di vita consacrata e altri fedeli
- alcune questioni aperte

2. Sistemizzazione della normativa vigente

Tra le novità salutate positivamente in merito alla tutela penale del minore vi è l'avere dato alla normativa vigente promulgata nel corso del tempo un ordine logico e sistematico.

Dalla promulgazione del CIC 1983 ad oggi, infatti, numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno toccato più o meno direttamente la questione. Come spesso accade, soprattutto quando si agisce sotto la spinta dell'emergenza, non sempre tali interventi sono risultati adeguati o sufficienti, coordinati e coerenti tra loro, così che, volendo provvedere a una normazione penale della fattispecie in tutte le sue molteplici modalità di attuazione, hanno anche generato problemi interpretativi⁵.

A livello universale si possono menzionare, oltre ai due Codici vigenti, le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* promulgate con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* [= SST] del 30 aprile 2001⁶

denuncia nei procedimenti penali», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., pp. 199-226; ID., «Profili problematici della disciplina dei delitti *contra sextum* nel nuovo diritto penale canonico», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2 (2022), pp. 491-515; ID., «Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i limiti imponibili alla tutela dei segreti nel diritto canonico», in *Ephemerides Iuris Canonici* 61 (2021), pp. 443-474.

⁵ Cfr. M. VISIOLI, «L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019», *Ius Ecclesiae* 32 (2020) 738-740; G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena 2021, pp. 137-167.

⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001), pp. 737-739.

ed emendate una prima volta da Benedetto XVI nel 2010⁷ e una seconda volta da Francesco⁸, mediante le quali la Congregazione per la Dottrina della Fede [= CDF], oggi Dicastero per la Dottrina della Fede [= DDF], assume la competenza esclusiva per giudicare i delitti contro il sesto comandamento del decalogo con minori commessi da chierici (cfr. art. 1) oltre ad altre particolari azioni: i delitti contro la fede e quelli definiti *graviora* perché riguardano la santità dei sacramenti, ora integrati nella loro totalità nel novellato Libro VI. In seguito sono state promulgate due lettere in forma di *motu proprio* per fronteggiare problematiche relative alla tutela penale dei minori: in modo indiretto *Come una madre amorevole* [= CUMA]⁹ e, in modo indiretto e diretto, *Vos estis lux mundi* [= VELM] nella versione *ad experimentum* del 2019 e in quella attuale del 2023¹⁰. Ancora, due *Rescripta ex audientia* del 3 e 6 dicembre 2019 hanno modificato alcuni articoli di SST 2010, introducendo nuove norme sul segreto nelle cause relative ad abusi sui minori che sono state recepite in SST 2021¹¹.

Non si intende menzionare qui nel dettaglio la normativa particolare nata per fronteggiare l'emergenza delle questioni in oggetto¹², né la

⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia*, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010), pp. 419-430.

⁸ Cfr. FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia*, 11 ottobre 2021, *L'Osservatore Romano* 7 dicembre 2021, p. 6.

⁹ FRANCESCO, m.p. *Come una madre amorevole*, AAS 108 (2016) pp. 715-717.

¹⁰ FRANCESCO, m.p. *Vos estis lux mundi*, 9 maggio 2019, *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, pp. 4-5; ID., m.p. *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, *L'Osservatore Romano*, 25 marzo 2023, 8-10. L'attenzione crescente alla questione delle negligenze e omissioni da parte degli Ordinari è stata oggetto di peculiare riflessione negli ultimi anni, fino a originare il novellato can. 1371 § 6, che prevede una sanzione per chi, pur essendovi tenuto per legge, omette la comunicazione di un delitto. Allo stato attuale tale obbligo è previsto per i soggetti censiti all'art. 6 VELM in ordine ai delitti *contra sextum* di cui all'art. 1 § 1, a del medesimo *motu proprio*. Cfr. G. COMOTTI, «I delitti *contra sextum* e l'obbligo di segnalazione nel *motu proprio* “Vos estis lux mundi”», *Ius Ecclesiae* 32 (2020), pp. 239-268; ID., «Osservazioni sul secondo *motu proprio* Vos estis lux mundi (25 marzo 2023)», in F. OLIOSI, ed., *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, Modena 2023, pp. 191-219.

¹¹ Cfr. M. VISIOLI, «L'istruzione sulla riservatezza delle cause», cit., pp. 721-740.

¹² Le *Essential Norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse of minors by priests or deacons* dell'8 dicembre 2002 ottengono la *recognitio* della Congregazione per i Vescovi (secondo l'art. 82 di *Pastor bonus*) e diventano così a tutti gli effetti diritto particolare negli USA. Cfr. J.P. KIMES, «*Simul et cura et solertia*. Le *Essential Norms* della Conferenza Episcopale statunitense», in C. PAPALE ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano 2015, pp. 25-44.

vasta produzione non normativa a livello particolare¹³ e universale¹⁴.

Tutta questa attività concorre a rendere ragione di quanto il minore e la sua integrità fisica, morale, spirituale, psicologica, siano stati e siano tuttora oggetto di particolare attenzione da parte della Chiesa, per la quale correggere e amare non sono azioni contraddittorie ma coerenti¹⁵. Il Libro VI acquisisce e riordina, sistematizzandolo, un deposito normativo che si è sviluppato a più riprese negli ultimi decenni. E tutto fa supporre che questo sviluppo proseguirà.

3. La collocazione redazionale

Una prima novità evidente è il cambiamento di posizione rispetto al previgente can. 1395, del novellato canone 1398 che tipizza e sanziona il delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minori, che così recita:

§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un

¹³ Si tratta delle *Linee guida* di diocesi, istituti di vita consacrata, conferenze episcopali: cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, AAS 103 (2011), p. 408.

¹⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, ver. 2.0, 5 giugno 2022, Città del Vaticano 2022. Il testo, sviluppo della versione 1.0 del 16 luglio 2020, è stato predisposto a seguito del convegno dei presidenti delle conferenze episcopali sulla protezione dei minori che si è tenuto in Vaticano nel febbraio 2019, dando compimento alla seconda indicazione attuativa della Dichiarazione finale a cura del p. Federico Lombardi. Cfr. *Consapevolezza e purificazione*, cit., p. 168.

¹⁵ «L'osservanza della disciplina penale è [...] un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus* pastorale ad essi [scil. ai Pastori] affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria» (FRANCESCO, cost. ap. *Pascite gregem Dei*).

uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a realizzare o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;
3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Al di là dell'ampliamento del dettato normativo, si nota che il delitto non è più rubricato come in precedenza sotto il titolo V «Delitti contro obblighi speciali», tra cui sono annoverati per esempio l'abbandono illegittimo e volontario del ministero (can. 1392), l'attività commerciale o affaristica e l'azione illecita in materia economica (can. 1393), l'attentato matrimonio (can. 1394), e l'obbligo di residenza (can. 1396), ma sotto il titolo successivo, il VI, che modifica la propria definizione in: «Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo»¹⁶. Dietro a tale variazione si pone una *mens* precisa che intende definire i delitti in questione come attentato alla dignità e alla libertà di un essere umano piuttosto che come infrazione a un obbligo speciale di castità liberamente scelto dal chierico¹⁷. La decisione redazionale «è indice della volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche l'attenzione da riservare nei confronti delle vittime»¹⁸.

¹⁶ In precedenza: «Delitti contro la vita e la libertà umana», con due canoni relativi a omicidio, rapimento, detenzione con violenza, frode, mutilazione, grave ferimento (can. 1397) e aborto (can. 1398).

¹⁷ Cfr. M. VISIOLI, «Dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona: considerazioni sul libro VI del Codice di diritto canonico», cit., pp. 159-173. Per uno studio anche di carattere storico sull'argomento Cfr. M. KATIC, *Delitti contro obblighi speciali nei codici di diritto canonico del 1917 e del 1983: delitti contro il sesto comandamento*, Roma 2004; J. TOUHEY, «The correct interpretation of canon 1395: the use of the sixth commandment in the moral tradition from Trent to the present day», *The Jurist* 55 (1995), pp. 592-631.

¹⁸ F. IANNONE, *Un diritto penale più forte dopo lo scandalo degli abusi*, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 5. Con parole simili si esprime lo stesso presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Libro VI: «Una scelta redazionale, se si vuole, ma espressiva della volontà del Legislatore di ri-affermare la gravità di questo crimine e l'attenzione da riservare alle vittime» (ultima consultazione 7 marzo 2022] <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>).

Già la dottrina aveva in precedenza evidenziato l'incongruenza tra atti tanto lesivi dell'integrità di una persona, a maggior ragione se in condizioni di maggiore vulnerabilità come è il minore, e una tipizzazione che poneva in primo piano gli obblighi speciali della vita del fedele assunti con lo stato clericale¹⁹.

Va tuttavia considerato che tale collocazione, salutata come un passo in avanti nella consapevolezza della natura del delitto²⁰, non è a sua volta esente da limiti. Non sono pochi, infatti, i casi in cui l'azione delittuosa avviene tra un chierico (o altro fedele imputabile) e un minore di diciotto anni consenziente, complice o addirittura iniziatore dell'atto incriminato. Non vi è dubbio che ciò integri la fattispecie delittuosa, in quanto è coinvolto un soggetto imputabile da una parte e un minore di diciotto anni dall'altra. E sappiamo che non rileva, rispetto al delitto, l'eventuale complicità del minore. Tuttavia quando questi (per esempio diciassettenne) è l'origine dell'atto o comunque liberamente consenziente, risulta difficile inquadrare il delitto come atto contro la sua vita, dignità o libertà. Non va dimenticato che molte legislazioni secolari stabiliscono nei 14 anni il limite oltre il quale il minore può decidere liberamente della sua sessualità²¹, e che lo stesso ordinamento canonico consente al minore una numerosa serie di atti giuridici, tra cui il matrimonio (cfr. can. 1083), che presuppongono

¹⁹ «Un diritto penale ecclesiale incentrato esclusivamente sull'assicurare l'ordine naturale nella sessualità umana, limita la fattispecie del crimine "contro il sesto comandamento del decalogo". La vita e la dignità del minore, in quanto creatura creata a immagine e somiglianza di Dio (Cfr. Gen, 1, 26-27), che è lesa con la condotta del chierico, è il bene giuridico che la norma dovrebbe anche, e principalmente, proteggere. In questa linea, la Chiesa, dovrebbe riconoscere nella sua legislazione penale che i delitti di natura sessuale non sono solo aggressioni sessuali contro l'ordine naturale, ma, principalmente, sono attentati contro il minore nella sua dignità» (M. GIDI, «Lo statuto penale del minore nel can. 1395 §2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico», *Periodica* 108 [2019], p. 31). Cfr. anche A. ESER, «Bene giuridico e vittima del reato. Prevalenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato», *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 39 (1997), pp. 1068-1072.

²⁰ «[...] il reato di abuso di minori è ora inquadrato non all'interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona» (J.I. ARRIETA, «Il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico», *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 5).

²¹ Cfr. per esempio l'art. 609 *quater* del Codice penale italiano: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 *bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza».

una maturità sufficiente a definire le proprie azioni in ambito affettivo. Al di fuori dunque dei casi di violenza, minacce, abuso di autorità, già regolamentati dal novellato can. 1395 § 3, o di altre situazioni di provata coercizione, sembrerebbe preferibile la collocazione di questi casi sotto il titolo precedente, ovvero “Delitti contro obblighi speciali”, posto che sarebbe altrimenti difficile individuare un attentato ai beni giuridici della vita, dignità, e libertà di un minore che la legge stessa riconosce capace di regolamentarsi liberamente in questo ambito.

A ciò si aggiunge, come elemento di ulteriore fragilità, l'estensione della platea dei soggetti potenzialmente imputabili. Oltre ai membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, si comprende «qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa (cfr. can. 1398 §2). Ora, non si possono configurare “obblighi speciali” per coloro che sono definiti genericamente “fedeli laici”, come invece avviene per chierici e consacrati, motivo per il quale un delitto da essi compiuto non sarebbe rubricabile sotto il titolo V. Ma in caso di complicità o addirittura di iniziativa da parte del minore adolescente (per esempio di sedici o diciassette anni) come poc'anzi esemplificato, non sarebbe del tutto congrua la collocazione neppure sotto il titolo VI, in assenza di pregiudizio dei beni da esso tutelati. Pur integrando il delitto, dunque, l'atto *contra sextum* non si addice sempre e pienamente alla nuova collocazione redazionale.

Un terzo elemento da considerare nella nuova collocazione è la non esauribilità del delitto *contra sextum cum minore* all'interno del menzionato titolo. Il delitto di cui al can. 1398, infatti, può essere compiuto nelle modalità previste dal novellato can. 1395, che è tuttavia annoverato tra i “Delitti contro obblighi speciali”.

A una lettura superficiale sembrerebbe che le ragioni che hanno portato a un correttivo editoriale per i delitti con i minori non valgano per chi minore non è, quasi che in questo secondo caso l'azione posta con violenza, con minacce o con abuso di autorità (can. 1395 §3), a prescindere dall'età della vittima – e dunque senza escludere la minore età – non sia anch'essa contro la vita, la dignità e la libertà della persona. Se si può comprendere un permanere nel titolo V delle azioni sanzionabili nei primi due paragrafi del canone, ovvero: concubinato, permanenza scandalosa, forma pubblica, maggiori perplessità possono sorgere invece relativamente al §3 (ovvero violenza, minacce, abuso di autorità).

Escludendo un giudizio di incoerenza, si può invece supporre che la scelta sia dettata da ragioni precedentemente espresse. Lasciare infatti questi delitti sotto il titolo relativo agli “obblighi speciali” permette di comprendere che lo spostamento delle azioni criminali sui minori in altro capitolo non esclude che in qualche modo tali azioni siano connesse anche, seppure in grado diverso, con gli obblighi che un chierico assume entrando nello stato clericale. Una lettura combinata delle due tipologie di delitti, con profili che le accomunano²², inquadra i delitti quali azioni che compromettono sia il bene giuridico della vita e dignità della persona, sia quello della vita del chierico con i suoi peculiari doveri. La collocazione in un capitolo preciso non esclude dunque il bene giuridico considerato nell’altro. In questo senso è difficile qualificare il delitto in oggetto semplicemente come un delitto “contro la morale”, differenziandolo da altri delitti riservati alla CDF (contro la fede e contro la santità dei sacramenti), come se il termine “morale” si riferisse solo alle promesse del chierico circa una vita casta. Il profilo morale, certamente presente, va inteso in senso più ampio, tale da comprendere anche la vita, la dignità e la libertà del minore, e si affianca al profilo sacramentale, atteso che quando il soggetto imputabile è un chierico si compromette la santità dell’ordine sacro.

4. La tipizzazione del delitto

Un ulteriore elemento di interesse riguarda una “non-novità”: la terminologia che tipizza il delitto non viene modificata. La decisione può sembrare incongrua rispetto alla scelta redazionale operata. La dicitura “delitto contro il sesto comandamento del decalogo” pone infatti l’accento più sulla dimensione dell’integrità morale del chierico che non sulla dignità e sacralità della vita della persona abusata. Nella forma dunque è citato come un delitto *contra mores*, nei fatti è per la maggior parte dei casi inteso come un attentato alla vita del prossimo. Si può obiettare che il sesto comandamento dice qualcosa di diverso: «non commettere adulterio», secondo la formula di Es 20,14 e Dt 5,18 ripresa anche da Mt 5,27; «non commettere atti impuri» secondo la formula del Catechismo. Tuttavia il Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda: «La

²² Un delitto su minori può essere compiuto con violenza, o pubblicamente, o ancor più verosimilmente con minacce e abuso di autorità, entrando così in entrambe le tipologie previste dai canoni. Il can. 1395 infatti non esclude i minori, ma solo chi non è chierico, contrariamente al can. 1398.

Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana» (CCC n. 2336).

Seguendo la logica del cambiamento si sarebbe potuto definire delitto “contro il quinto comandamento”, considerando che il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica al quinto comandamento quattro articoli sotto il titolo «Il rispetto della dignità delle persone» (nn. 2284-2287). In particolare il n. 2285 sembra riferirsi alla fattispecie in esame:

«Lo scandalo assume una gravità particolare a motivo dell'autorità di coloro che lo causano o della debolezza di coloro che lo subiscono. Ha ispirato a nostro Signore questa maledizione: “Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli, [...] sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare” (Mt 18,6). Lo scandalo è grave quando a provocarlo sono coloro che, per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare e ad educare gli altri. Gesù lo rimprovera agli scribi e ai farisei: li paragona a lupi rapaci in veste di pecore» (n. 2285)²³.

Il testo sembra alludere in modo del tutto singolare alle fattispecie di abuso su minori, anche se il Catechismo è stato redatto alla fine degli anni Ottanta del XX secolo e pubblicato nel 1992²⁴, quando l'emergenza non era ancora percepita nella sua gravità.

Vi è tuttavia una ragione per mantenere l'apparente incongruenza di un nome rispetto alla natura dell'atto. L'attuale espressione (“*delictum contra sextum Decalogi praeceptum*”) comprende infatti al proprio interno una serie di fattispecie che, se definite diversamente, correggeranno il rischio di essere derubricate²⁵. Un esempio di ciò si può riscontrare in un testo normativo recente.

²³ Anche il n. 2284 sullo scandalo si addice alla materia trattata: «Lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo. Attenta alla virtù e alla rettitudine; può trascinare il proprio fratello alla morte spirituale. Lo scandalo costituisce una colpa grave se chi lo provoca con azione o omissione induce deliberatamente altri in una grave mancanza».

²⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Fidei depositum*, 11 ottobre 1992, AAS 86 (1994), pp. 113-118. Cfr. anche l'*editio typica* del testo promulgata mediante la costituzione apostolica *Laetamur magnopere* di Giovanni Paolo II il 15 agosto 1997 (AAS 90 [1998], pp. 819-821).

²⁵ Per una più dettagliata tipizzazione del delitto cfr. M. VISIOLI, «L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico», in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, ed., *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, Città del Vaticano 2021, pp. 991-1009.

Se si guarda la definizione che ne dà VELM 2019, ci si accorge che gli atti *contra sextum* sono definiti come “atti sessuali”. Così all’art. 1 §1, a:

«delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

- i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile».

VELM 2023, grazie anche agli studi nel frattempo pubblicati, limita ma non elimina del tutto tale definizione:

«un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali» (art. 1 § 1, a).

Si stabilisce così una sovrapposizione tra *atti contro il sesto comandamento del decalogo* e *atti sessuali*²⁶. Si tratta di una definizione che, pur avendo il merito di allinearsi ad alcuni ordinamenti secolari²⁷, rivela elementi di fragilità. La prassi del DDF, infatti, comprende nel delitto *contra sextum* una serie numerosa di azioni che non sono configurabili *stricto sensu* come “atti sessuali”, ma che ugualmente integrano il delitto e dunque sono sanzionabili secondo il diritto vigente²⁸. Si pensi per esempio all’abuso di minori che avviene attraverso mezzi informatici (messaggi, *chat*, adescamenti con tecniche di *grooming*²⁹ ecc.), all’invio

²⁶ Oltre all’art. 1 § 1, a iii, che comprende le immagini pornografiche di minori prodotte, esibite, detenute e distribuite.

²⁷ Cfr. per esempio. l’art. 609 del codice penale italiano. «La locuzione di “atti sessuali”, introdotta nel codice penale italiano con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha accorpato le precedenti distinte fattispecie della congiunzione carnale violenta e degli atti di libidine violenta nella nuova fattispecie della violenza sessuale, risponde ad una *ratio* non coincidente con quella che sorregge le previsioni penali canoniche dei delitti *contra sextum*. La disciplina dei reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni nel codice penale italiano, come risulta dalla collocazione sistematica non più tra i “delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume”, bensì tra i “delitti contro la persona”, ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell’individuo in ambito sessuale e la pretesa al rispetto della propria sessualità. Il riferimento alla categoria degli “atti sessuali”, pur presentando il vantaggio di non rendere più necessario, in sede processuale, di entrare in dettagli fisiologici – spesso umilianti per la vittima – della dinamica dei fatti, lascia spazio – negli ordinamenti secolari – a margini di incertezza nell’esatta individuazione del relativo concetto» (G. COMOTTI, «I delitti *contra sextum* e l’obbligo di segnalazione nel *motu proprio* “Vos Estis Lux Mundi”», *Ius Ecclesiae* 32 [2020], pp. 254-255).

²⁸ Cfr. J. BERNAL, «Cuestiones canónicas sobre los delitos más graves contra el sexto mandamiento del Decálogo», *Ius canonicum* 54 (2014) 147-155.

²⁹ Cfr. A.M. McALINDEN, ‘Grooming’ and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet and

di fotografie oscene (personali o di terzi), alla sola richiesta di compiere atti a contenuto erotico, a quella variegata serie di gesti e contatti fisici che oltrepassano – di poco o di molto non è rilevante ai fini dell'integrazione del delitto quanto piuttosto della relativa pena – il limite della moralità, posti con finalità di piacere³⁰, e che tuttavia non sono individuabili propriamente come “atti sessuali”.

È vero che l'attuale can. 1395 sanziona il chierico che «costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali», ma tale tipizzazione segue immediatamente il delitto contro il sesto comandamento: si tratta dunque di una sua specificazione, non di una restrizione.

5. Membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, e alcuni altri fedeli

Una delle novità più evidenti del nuovo Libro VI è l'inclusione di altri soggetti imputabili di delitto. Se il previgente can. 1395 §2 si riferiva solo ai chierici, l'attuale § 2 del can. 1398 così recita:

Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

Non si pongono differenze circa la tipologia del delitto. Si distinguono invece le pene, che per il chierico sono la privazione dell'ufficio e altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale (cfr. can. 1398 §1), mentre per consacrati e laici il rimando è al can. 1336 §§ 2-4: ingiunzione (di dimorare in un determinato luogo o di pagare una ammenda), proibizione (di dimorare in un determinato luogo, di esercitare atti di potestà e funzioni di governo, di esercitare diritti o privilegi, del diritto di voce attiva e pas-

Familian Dimensions, Oxford 2012; H. C. WHITTLE, A. R. BEECH, «Victim's voices: The impact of online grooming and sexual abuse», *Universal Journal of Psychology* 1 (2013) pp. 59-71; T. PALMER, *Digital dangers. The impact of technology on the sexual abuse and exploitation of children and young people* (ultima consultazione 10 agosto 2021), in http://www.barnardos.org.uk/online-shop/pdf/digital_dangers_report.pdf.

³⁰ Cfr. C. PAPALE, «I delitti contro la morale», in C. PAPALE ed., *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano 2016, pp. 31-32.

siva, di portare l'abito ecclesiastico...) e privazione (di uffici, incarichi, potestà, diritti e privilegi ecc.). Va precisato che quando per il chierico si prevedono "altre giuste pene", esse possono essere ricondotte alle medesime elencate nel can. 1336, che al § 5 comprende anche la dimissione dallo stato clericale.

Sulla estensione dei soggetti imputabili a consacrati e laici ci pare opportuno formulare due considerazioni.

5.1 Membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica

Per quanto concerne i membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, la loro esclusione dalla previgente normativa non significava una legittimazione o una impunità. Al contrario, il can. 695 §1 prevede che

Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui nei cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395, § 2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo.

Circa la natura della dimissione la dottrina non è unanime. Si può però sostenere, con buona parte della dottrina, che il provvedimento di dimissione obbligatoria non rientri nell'ambito delle azioni penali della Chiesa, quanto piuttosto nella potestà amministrativa del Superiore. La procedura di dimissione dei religiosi è infatti uguale per tutti gli istituti, clericali o laicali, maschili o femminili. Ma nella Chiesa solo gli istituti clericali di diritto pontificio godono di potestà di giurisdizione in foro esterno, dunque della possibilità di istruire un processo giudiziale. A conferma della natura amministrativa dell'atto si pone il fatto che contro una dimissione il diritto positivo prevede il ricorso amministrativo, nei diversi gradi gerarchici fino alla Segnatura Apostolica³¹.

³¹ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2015, pp. 575-576; F. DANEELS, «L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità», in D. CITO ed., *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, pp. 293-294. In proposito fa notare tuttavia Baura che gli atti motivanti la dimissione «devono comunque essere azioni antigiuridiche "graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae", e, dall'altra, che la sanzione

5.2 Qualunque fedele

Per quanto riguarda i fedeli non compresi nelle categorie giuridiche precedenti, ci si può domandare quali siano le condizioni di imputabilità, le fattispecie penali e la pena adeguata alla loro condizione.

A) Circa le condizioni di imputabilità, il canone menziona chi gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa. Se per la nozione di “ufficio” si fa normalmente riferimento ai cann. 145 e seguenti, più evanescente può essere la nozione di “dignità”. Senza entrare in questioni connesse con l’opportunità, l’adeguatezza ecclesiologica e l’attualità di un tale termine, la cui valenza canonistica pare assai fragile, l’attribuzione del significato di “dignità” nel can. 1398 §2 sembra limitarsi a titoli onorifici o riconoscimenti non connessi a un ufficio³².

B) Circa le fattispecie penali: se gli atti contro il sesto comandamento con minori sono tipizzati nella giurisprudenza penale in riferimento ai chierici, non esistono precedenti per i fedeli in senso generico. Né è possibile applicare *tout court* le fattispecie degli uni agli altri. Non vi è dubbio che qualsiasi fedele debba evitare ogni atto che possa essere anche minimamente abusivo nei confronti di chiunque, soprattutto se minore. Ancora di più tale attenzione è richiesta ai fedeli che hanno responsabilità nella Chiesa e rivestono compiti particolari (per es. insegnanti, catechisti, educatori, impiegati nelle istituzioni ecclesiastiche, membri di organismi di partecipazione ecc). Ma non si può escludere la fattispecie in cui atti contro il sesto comandamento, nel senso estensivo descritto dal n. 2336 del Catechismo della Chiesa Cattolica, possano essere posti tra persone affettivamente legate da un vincolo di amore consensuale, di cui una ricopre un ufficio ecclesiastico (per

è pur sempre una privazione coercitiva di un bene. Da ricordare, poi, che il ricorso contro il decreto di espulsione ha effetto sospensivo, a norma del can. 700 (come avviene con i ricorsi contro le pene, a norma del can. 1353, e diversamente da ciò che succede comunemente con i ricorsi contro gli atti amministrativi in generale)» (E. BAURA, «Atto amministrativo e limitazione dei diritti», in J.I. ARRIETA, ed., *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 210 nota 46).

³² Il diritto ecclesiale attribuisce il termine “dignità” a istituti come il matrimonio, l’episcopato, il cardinalato. Ma nel caso del can. 1398 § 2 tali accezioni sembrano essere escluse in quanto irrilevanti. Per un maggiore approfondimento cfr. M. VISIOLI, «La protezione penale del minore nel nuovo Libro VI del CIC», cit., pp. 613-615.

esempio catechista) e l'altra è ancora minorenni. Una lettura rigorosa del can. 1398 §2 potrebbe e dovrebbe indurre l'autorità ecclesiastica a una applicazione della norma penale che appare fuori luogo, soprattutto pensando che le due persone potrebbero essere in una età nella quale è consentito il matrimonio canonico.

6. Alcune questioni aperte

a. *Le conseguenze sul can. 695*

Contestualmente alla promulgazione del nuovo Libro VI non si è emendato il can. 695. Il canone prevedeva la dimissione obbligatoria dei religiosi per i delitti di cui al can. 1395 § 2, che nel previgente Libro VI si riferivano agli atti *contra sextum con minoribus*. È vero che il can. 695 faceva riferimento anche al can. 1398, che precedentemente si riferiva al delitto di aborto e nel nuovo al delitto contro il sesto comandamento con minori. È dunque ipotizzabile che il Legislatore abbia inteso soprassedere a un emendamento, in quanto non necessario. Ma a ben vedere l'inerzia non poteva restare senza conseguenze. Tra queste va notato il fatto che il can. 695 § 1 ammette in proposito un'eccezione al "dimitti debet": «a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395, §2, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo»³³. Ora questa eccezione era inizialmente riferita al can. 1395 § 2 che ora tratta del delitto compiuto pubblicamente, ma non più per la medesima fattispecie precedente, rubricata nel can. 1398. Ciò significa che un religioso che commetteva un atto *contra sextum* come tipizzato dal can. 1398 doveva essere dimesso senza possibilità di eccezione. E non rilevava il fatto che tale atto potesse essere di lieve entità: anche un atto di gravità lieve o lievissima, se integrante la fattispecie di cui al can. 1398, comportava la dimissione obbligatoria dall'istituto senza possibilità da parte del superiore di far valere una misura alternativa, come accadeva nel previgente codice. E qualora non avesse decretato la dimissione del religioso si sarebbe reso inadempiente verso quanto prevedeva l'ordinamento canonico.

³³ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza*, Città del Vaticano 2020, pp. 143-146.

Di più, nel caso di un religioso chierico la dimissione obbligatoria dall'istituto comporta la singolare condizione di un chierico che perde la sua incardinazione, e pertanto è sotto proibizione di esercizio del ministero (cfr. can. 701³⁴). Un atto contro il sesto comandamento con minori che non raggiungeva una gravità tale da comportare la dimissione dallo stato clericale avrebbe così obbligato a un atto amministrativo di dimissione dall'istituto, ma a una pena canonica tale da consentire una permanenza nello stato clericale in virtù del principio di proporzionalità, obbligando il chierico già religioso a trovare un altro Ordinario per trascorrere un tempo di prova in vista dell'incardinazione (cfr. can. 693). Ma è anche vero che le possibilità per un religioso dimesso per le ragioni sopra menzionate di trovare un Ordinario benevolo sono assai remote, rendendo così di fatto non esercitabile il ministero sacro che è proprio del suo stato giuridico³⁵.

Per questi motivi il Legislatore ha successivamente emendato il can. 695, adeguandolo alla nuova normativa del Libro VI e mantenendo dunque l'eccezione alla dimissione che vigeva nel precedente ordinamento³⁶.

b. Immagini pornografiche di minori ed equiparati

Il can. 1398 al §1 acquisisce la norma già presente in SST 2010 relativa alle immagini pornografiche di minori (art. 6 §1, 2°) e confermata in SST 2021 con l'integrazione del termine "esibizione" (art. 6, 2°). Così facendo assume anche il disposto del *Rescriptum ex audientia* del 6 dicembre 2019 mediante il quale l'età limite dei soggetti ritratti è elevata a 18 anni³⁷.

³⁴ «Se il religioso è chierico, non può esercitare gli ordini sacri se prima non ha trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri».

³⁵ Cfr. V. de J. RIBEIRO, *La dimissione dei religiosi nella legislazione della Chiesa latina dal Codice del 1917 al Codice del 1983 con speciale riferimento alle legislazioni particolari*, Roma 2000; T. VANZETTO, «La dimissione nella vita consacrata», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, IV, Roma 2014, pp. 389-425; J.L. SÁNCHEZ – GIRÓN RENEDO, «La expulsión de un instituto religioso en los cánones 694-700 a la luz de la normativa del CIC en materia penal», *Estudios eclesiásticos* 88 (2013), pp. 716-721.

³⁶ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Recognitum Librum VI*, 26 aprile 2022, in *L'Osservatore Romano*, 26 aprile 2022, p. 7: «Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1395, 1397 et 1398, nisi in delictis, de quibus in cann. 1395 §§2-3, et 1398 §1, Superior maior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse».

³⁷ Cfr. FRANCESCO, *Rescriptum ex Audientia SS.mi*, 3 dicembre 2019, *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 4.

Il testo riprende anche il dispositivo di VELM 2019 art. 1 §1, a, iii, che parla di delitto consistente «nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche». Il canone preferisce il verbo «divulgare» di SST anziché «distribuire» di VELM, ma acquisisce le azioni criminali stabilite in VELM del reclutamento e induzione di un minore a partecipare a esibizioni pornografiche.

Da notare che il canone si differenzia da VELM 2019 sia per il linguaggio, poiché non parla di “pedo-pornografia” ma più correttamente di “pornografia di minori”; sia per l'abbandono della categoria di “persona vulnerabile”, che VELM 2019 aveva mutuato da CUMA (*Introduzione* e art. 1) e dalla Legge per la Città del Vaticano³⁸ (che parlano di “adulto vulnerabile”).

VELM 2023 si adegnerà ai cambiamenti nel frattempo intercorsi, introducendo la “divulgazione” in sostituzione della “distribuzione” (art. 1 § 1, a, ***), e abolendo la dicitura “pedopornografia” in favore di “pornografia minorile” (art. 1 § 2, c).

In questa sede ci limitiamo a commentare brevemente l'introduzione del verbo “esibire” rispetto alle immagini.

Si può discutere sulla portata penale di questa azione delittuosa, domandandosi come sia possibile esibire senza detenere, e quale differenza possa esservi tra “esibire” e “divulgare” (CIC e SST) o “distribuire” (VELM 2019) con cui la categoria coesiste. Con “esibizione” si può intendere la manifestazione del materiale ad altra persona in presenza della stessa. In sua assenza, infatti, si potrebbe ricadere nell'azione successiva, che SST chiama “divulgazione” e VELM 2019 “distribuzione”. Si può inquadrare la fattispecie nell'azione di chi, per esempio, navigando sul *web* mostra a terzi (in presenza o a distanza se i dispositivi elettronici lo consentono) immagini di minori senza acquisirle, detenerle sul proprio dispositivo, divulgarle. Se l'immagine è di un minore e viene esibita a terzi (minori o adulti) si ricade nella fattispecie in questione. Se invece l'immagine è di un soggetto adulto e viene esibita a minori, l'atto è inquadrato nel §1, 1°, ovvero delitto *contra sextum*. A maggior ragione se l'immagine è di un minore, vi è un concorso formale di delitto.

³⁸ FRANCESCO, «Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili», 26 marzo 2019, *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, pp. 6-7.

Sempre in ordine alle immagini di minori, si può rilevare la difficoltà di determinare l'età dei soggetti coinvolti. Se prima dell'entrata in vigore di VELM e del *Rescriptum* del 3 dicembre 2019 l'età dei 14 anni era più facilmente verificabile, con i 18 anni stabiliti dal can. 1398 § 1, 3° ciò è più difficile. In taluni casi sarà opportuno affidarsi a periti, avendo cura tuttavia di determinare il grado di certezza delle loro conclusioni.

Peraltro non sembra facile riferire l'acquisizione, conservazione, esibizione e divulgazione di immagini pornografiche anche alle «persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione». Se tale prerogativa è comprensibile per gli atti criminali della induzione o reclutamento (§ 2), che presuppongono una conoscenza diretta del soggetto abusato, ci si domanda come un fedele possa sapere che la persona ritratta, maggiorenne, ha un abituale uso imperfetto di ragione, atteso che se ne conoscono solo le fattezze fisiche ma verosimilmente non l'identità. Si può ritenere che la specificazione del novellato canone intenda tutelare specificamente soggetti in cui l'*handicap* psichico risulti da un'evidenza fisica (si pensi a certe gravi psicopatologie congenite con effetti fisici inequivocabili), per i quali l'età non rileva rispetto alla condizione di fragilità in cui versano.

c. Equiparazione ai minori

Il diritto penale della Chiesa non protegge solo i minori, ma anche coloro che sono a questi equiparati. Cercando di mettere ordine nella attuale normativa universale, si possono distinguere quattro accezioni: quella stabilita dal can. 99, quella di SST, quella di CUMA e VELM, e quella del nuovo Libro VI. Ripercorrendo brevemente le quattro fattispecie possiamo acquisire i seguenti elementi.

- a. Il can. 99 assimila ai bambini (*infantes*) colui che *manca* abitualmente di uso di ragione;
- b. in SST art. 6, 1° viene equiparata al minore la persona che abitualmente *ha un uso imperfetto* della ragione per i delitti *contra sextum* (non per le attività criminali relative a immagini);
- c. CUMA all'art. 1 affianca ai minori gli "adulti vulnerabili", senza definirne le prerogative. VELM all'art. 1 § 2, b, definisce la persona vulnerabile come «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, *anche occasionalmente*, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (corsivo nostro);

d. infine il nuovo can. 1398 recepisce implicitamente la statuizione del can. 99, che appartiene al medesimo ordinamento; ed espressamente la definizione di SST art. 6 (“abituale uso imperfetto di ragione”). Non assume esplicitamente in alcun luogo la definizione problematica di “adulto vulnerabile” o “persona vulnerabile”, ma introduce una definizione nuova, con carattere comprensivo, di persona «alla quale il diritto riconosce pari tutela». Quest’ultima definizione rimanda ai diversi luoghi degli ordinamenti e comprende le definizioni sopra menzionate³⁹.

7. Conclusione

Anche per quanto riguarda la protezione dei minori, la riforma del Libro VI del codice latino risponde al principio di un brocardo antico secondo il quale “*ius sequitur vitam*”⁴⁰. La vita della Chiesa ha infatti rivelato l’esigenza inderogabile di attivare ogni mezzo possibile per favorire e proteggere il bene primario della vita, della dignità, della libertà, della sacralità del minore⁴¹. La normativa canonica, stratificatasi progressivamente dalla codificazione a oggi, trova nel novellato libro VI del codice latino un punto di sintesi: da una parte accoglie un’esigenza, dall’altra parte orienta la prassi. Si tratta di una dinamica propria delle leggi ecclesiastiche:

«Il processo genetico della legge delinea un percorso circolare, che prende le mosse dai bisogni della comunità cristiana letti alla luce delle esigenze poste dalla fede, si esprime attraverso un percorso redazionale che cono-

³⁹ Da notare che opportunamente il can. 1398 non parla di “equiparazione”, che nei testi normativi attualmente in vigore è sostenibile per il can. 99 («*infantibus assimilatur*») e per SST art. 6 («*minori aequiparatur*»), ma non per VELM artt. 1 §1, a; 1 §2, b; 12 §2 («*minore o persona vulnerabile*»), ma di “pari tutela” («*cui ius parem tutelam agnoscit*»). In tal modo non entra nella definizione della specifica tipologia giuridica, come fa VELM e non invece SST, affidando così alla giurisprudenza il compito di individuare le fattispecie.

⁴⁰ Cfr. G. NEUDECKER, *Ius sequitur vitam. Der Dienst der Kirchengerichte an der Lebendigkeit des Rechts. Zugleich ein Beitrag zur Vergleichung des kanonischen und staatlichen Rechtssystems*, Berlino 2013.

⁴¹ Tale azione non si esaurisce nell’ambito dei delitti contro il sesto comandamento del decalogo, ma interessa anche altri ambiti del diritto ecclesiale: cfr. per es. G.P. MONTINI, «La difesa dei diritti dei minori in giudizio (can. 1478 §§ 1-3)», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 32 (2019), pp. 47-63.

sce momenti di confronto comunionale e di analisi tecnica, si formalizza in un testo legittimamente promulgato dall'autorità competente che acquista vigore dopo un tempo stabilito di vacanza e si presenta con autorità all'accoglienza della comunità stessa»⁴².

È lecito attendersi che – per quanto concerne la protezione penale del minore – il rapporto tra osservazione della realtà sociale, conseguente normazione e ricezione non finisca qui, essendo il tema in questione di particolare sensibilità. L'attenzione della canonistica alla ricezione della nuova normativa dunque non dovrà distogliere lo sguardo dagli sviluppi della problematica nella realtà sociale ed ecclesiale: adeguare la norma a questa realtà seguendone gli sviluppi è passo necessario perché si possa stabilire un ordine giusto.

⁴² M. MOSCONI, *Il Codice di diritto canonico*, in *Corso istituzionale di diritto canonico*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2005, p. 76.